REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2046/89 [3], gli Stati membri possono prevedere che le associazioni di produttori siano assimilate ai produttori agli effetti della distillazione obbligatoria e che il paragrafo 4 del medesimo prevede la presentazione di una relazione sull'applicazione del paragrafo 3; che è opportuno che le misure proposte siano coerenti con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente e che è pertanto necessario rinviare la scadenza prevista al paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2046/89 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il paragrafo 3 si applica fino al 31 agosto 1994.

Entro il 31 marzo 1994, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1994.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. WESTH

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale).
[2] GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 51.
[3] GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1758/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 30).